

I REGISTRI DELLO STATO CIVILE ED IL RILASCIO DEI CERTIFICATI

I REGISTRI

Gli eventi relativi alla nascita, al matrimonio e al decesso e i mutamenti della cittadinanza vengono iscritti e trascritti in appositi registri tenuti presso ogni Comune.

I registri vengono costantemente aggiornati attraverso le **annotazioni** che riguardano le persone a cui si riferisce l'atto (Esempi di annotazione: nell'atto di nascita vengono annotati il matrimonio, il divorzio, il decesso; negli atti di matrimonio vengono annotati il regime patrimoniale o il divorzio)

In base alla verifica e consultazione dei registri le certificazioni rilasciate dall'Ufficiale dello Stato Civile sono le seguenti:

- Certificati di nascita, matrimonio e morte
- Estratti per riassunto (generalmente denominati "estratti") di nascita, matrimonio e morte
- Estratti per copie integrali (generalmente denominati "copie integrali") di nascita, matrimonio e morte.

Il contenuto delle certificazioni è stabilito dalla Legge (art. 108, c. 1 e 2, del D.P.R. n. 396/2000) e non può essere né modificato né "personalizzato".

N.B.: il certificato di cittadinanza non rientra tra i certificati di Stato Civile, ma è rilasciato dall'Anagrafe del Comune di residenza

CERTIFICATI

I certificati possono essere rilasciati dal Comune di registrazione dell'evento o dal Comune di residenza al momento dell'evento.

ESTRATTI

Gli estratti possono essere rilasciati **solo** dal Comune che ha registrato l'evento. Gli estratti si differenziano dai certificati per la presenza delle annotazioni marginali.

COPIA INTEGRALE

La copia integrale è la copia autentica della pagina del registro a cui si riferisce l'atto.

AUTOCERTIFICAZIONE

Nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e i privati che vi consentono è possibile per il cittadino autocertificare i dati relativi ai certificati e gli estratti sugli appositi modelli predisposti da questo ufficio.

Note al rilascio:

I certificati e gli estratti vengono rilasciati a tutti senza necessità di richieste scritte o deleghe.

Nei certificati e negli estratti di nascita l'indicazione della paternità e della maternità è effettuata **solo su espressa richiesta del richiedente** (Legge 1064/1955).

Le copie integrali invece si rilasciano solo agli interessati oppure da chi ne ha interesse personale e concreto per tutelare situazioni giuridicamente rilevanti **su richiesta scritta con indicazione del motivo**. Trascorsi 70 anni dalla formazione dell'atto si può rilasciare a chiunque (art. 177, comma 3, D. Lgs. 196/2003)

Dal 1° gennaio 2012 i certificati e gli estratti sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra i privati. Per le pubbliche amministrazione e i gestori di servizi pubblici è necessario fare l'autocertificazione.